

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE**  
**BARI**

Coram Mons. Dott. Paolo Oliva

**NULLITA' DI MATRIMONIO**

prot.13/19

**SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO**

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno sesto del Pontificato di Papa Francesco

Il 20 febbraio 2019, i Rev.mi Signori

- Sac. Paolo Oliva, Presidente e Ponente
- Sac. \_\_\_\_\_, Giudice
- Sac. \_\_\_\_\_, Giudice

nella causa di nullità di matrimonio, contratto il

nella Parrocchia di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ diocesi di \_\_\_\_\_

tra

G \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ parte, di \_\_\_\_\_, nato a  
Bari (BA) il \_\_\_\_\_ e ivi residente alla via \_\_\_\_\_

e

B \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, nata  
il \_\_\_\_\_ e ivi residente alla \_\_\_\_\_

Scopelliti n. 16, rappresentati e patrocinati dall'avv. \_\_\_\_\_

patrono stabile di questo Nostro Tribunale, con l'intervento in causa  
del rev.do sac. \_\_\_\_\_, Difensore del Vincolo  
Matrimoniale titolare, vista la propria competenza ai sensi del can.  
1672 n. 1 del C.J.C., hanno pronunciato la seguente sentenza  
definitiva in primo grado di giurisdizione.

## Fattispecie

1. G e G si conobbero casualmente nel giugno del 1999. Dopo alcuni tentennamenti da parte della ragazza, i due diedero vita al loro fidanzamento che durò circa cinque anni. La relazione era serena e gratificante, ricca di viaggi e di affettuosità, giungendo entrambi alla determinazione di sposarsi.
2. Con queste premesse le nozze furono celebrate il 2005 nella Chiesa. Rientrati dal viaggio di nozze, la B fece l'amara scoperta dell'uso sconsiderato del gioco da parte del marito, tanto da accumulare ingenti debiti nel tempo, onorato con i regali di nozze. La vita coniugale, durata circa dieci anni, fu sempre costellata da questa problematica; la donna, nonostante il suo impegno nell'aiutare il marito, questi continuò a sperperare quanto possedeva. La donna si decise per la separazione quando fu invitata a lasciare la casa coniugale che il marito aveva venduto per i debiti contratti per il gioco.
3. Con libello introdotto in maniera congiunta in data 10 marzo 2015, le parti adivano questo Nostro Tribunale per chiedere la declaratoria di nullità del matrimonio contratto per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio dell'uomo; 2. Incapacità dell'uomo ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Con decreto del 01 maggio 2017 il Rev.mo Vicario Giudiziale

decretava l'ammissione del libello e con decreto del 7 giugno 2017 concordava il dubbio con la formula: *Se consti della nullità di matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio dell'uomo circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2); 2. Incapacità dell'uomo ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3) e* costituiva il Collegio giudicante. La causa veniva regolarmente istruita e venivano ascoltate le parti. Veniva esperita perizia d'ufficio, dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_, psicologa e psicoterapeuta. Esaurita l'istruttoria, gli Atti di causa erano pubblicati il 12 settembre 2018 e il decreto di conclusione in causa il 20 dicembre 2018. La causa veniva rimessa al Collegio dei Giudici per la decisione in merito.

#### **In Diritto**

**Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente e incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 2 e 3)**

4. Il can. 1095 n. 2 del C.J.C. recita: "sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e ricevere reciprocamente". Il consenso matrimoniale non è viziato da un qualsiasi difetto di discrezione di giudizio; il canone sottolinea che il difetto deve essere gravis, senza però indicarne i criteri identificativi. Leggiamo in proposito in una

sentenza rotale coram Stankiewicz: "*Sed individuatio iurisprudentialis elementorum gravis defectus discretionis iudicii, praesertim vero seiuncta consideratio facultatis conoscitivae seu apprehensivae, criticae seu aestimativae, ponderativae, deliberativae, directivae, appetitivae et electivae non ab omnibus probatur*" (RRDec. Sent. diei 17 decembris 1987 n. 198, p. 742 in CD Rom Ius Canonicum et Iurisprudentia Rotalis, Ed. 2004). Per questo nella prassi canonica la dottrina e la giurisprudenza suggeriscono il ricorso all'aiuto dei periti per meglio individuare e precisare, nei singoli casi, il contenuto della gravità previsto dal testo legale. La gravità intacca la discrezione di giudizio, nella sua dimensione cognitiva e nella sua dimensione volitiva; per questo la discrezione di giudizio è intesa come facoltà critica, estimativa, appartenendo alla sfera valutativo-pratica della volontà, tenendo conto della necessaria proporzione tra la capacità intelletto-volitiva e l'oggetto formale del matrimonio: i diritti e i doveri essenziali da dare e ricevere reciprocamente. In altri termini, il consenso si basa non solo su una comprensione astratta dei diritti e dei doveri coniugali, ma anche su una valutazione concreta, pratica di quanto essi obbligano sia nel matrimonio in fieri che nel matrimonio in facto esse. Il canone in esame richiede, inoltre, la presenza nel nubente di una pur minima libertà interiore, come capacità di autodeterminazione in rapporto all'assunzione dei diritti e doveri coniugali. Il matrimonio comporta che i contraenti al tempo della sua celebrazione abbiano una adeguata conoscenza, una proporzionata libertà interna, una potenziale capacità attuativa di quanto contratto. Causa efficiente del matrimonio è il consenso che non può essere sostituito da

nessuna potestà umana; dal consenso scaturisce il patto coniugale che genera il vincolo matrimoniale, uno e indissolubile. L'oggetto del consenso consiste nella donazione e nell'accettazione reciproca con cui l'uomo e la donna costituiscono il consortium totius vitae.

5. Ciò predetto, si comprende il dettato del can. 1095, n. 3 che recita: *"Sono incapaci a contrarre matrimonio... coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio"*. Va ribadito che l'incapacità psichica non può essere confusa con la difficoltà; il Supremo Legislatore insegna: *"Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità del contraenti... Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e o di volere del contraente."* (Giovanni Paolo II, *Allocutio ad Rotae Romanae Auditores*, diei 5 februarii 1987, AAS, vol. LXXIX, p. 1457, n. 7).

6. L'immaturità, nella sua comprensione concettuale rimane ancora indeterminata. Da un lato si può intendere l'immaturità come inattitudine di una persona ad assumere un determinato compito, dall'altro, immaturità, come non pieno possesso del processo di maturazione della personalità in tutte le sue

dimensioni, e perciò suscettibile di maturazione. In altri termini, l'immaturità è una modalità specifica della declinazione della mancanza di libertà interna. La maturità della persona va considerata nel suo aspetto intellettuale, psicologico, emotivo e morale. Nella succitata sentenza coram Stankiewicz troviamo: "*Eapropter admittendum est hanc tantum immaturitatem nullitatem matrimonii effimere, quae substantialiter laedit capacitatem cognoscendi, aestimandi se deligendi matrimonium, proportionatam essentialibus iuribus ac officiis conjugibus*" (747).

7. La ludopatia come causa di incapacità consensuale è stata trattata per la prima volta dalla sentenza coram Pinto del 30 maggio 1986 (pubblicata nel volume *L'incapacitas* (can. 1095) nelle *sententiae selectae coram Pinto* a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1988, p. 328-29). La fattispecie viene trattata sia sotto il n. 2 che sotto il n. 3 del can. 1095. In essa leggiamo: "Norma enim haec est iuris naturalis, prout a doctrina expressum fuerat. (...) c) Impossibilitas provenire debet, non ex causa anatomica vel physiologica, sed ex causa naturae psychicae, v. gr. psychosi, neurosi, personalitatis perturbatione, psychosexualis abnormitate, prava consuetudine se inebriandi vel aleatoris ludis vacandi". In una sentenza coram Sable dell'8 ottobre 1997 si affronta il tema del gioco d'azzardo associato alla dipendenza dell'alcool. Il requisito dell'abilità a costituire una sana relazione interpersonale è l'oggetto della motivazione della sentenza (P. Amenta, *Sindrome di dipendenza*

comportamentale e consenso matrimoniale. Aspetti canonistici, in Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, LEV, 2009, p. 193).

8. Per provare processualmente l'immaturità e l'incapacità bisogna: 1. ricostruire con fatti rilevanti il comportamento del soggetto con particolare riferimento cronologico e di merito alla decisione del matrimonio; 2. eventuale "storia clinica" del soggetto, precedente o susseguente la celebrazione delle nozze; 3. intervento peritale per approfondire le condizioni psichiche del soggetto tempore matrimoni.

#### **In Fatto**

**Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente e incapacità dell'attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 2 e n. 3)**

9. Dall'esame degli Atti di causa, i capi di nullità adottati trovano sufficiente fondamento giuridico. I mezzi di prova esperiti dimostrano la presenza di tale fondamento, come è evidenziato di seguito. Vengono trattati insieme per la loro intima connessione nella vicenda esaminata.

10. L'uomo, G G , nato in una famiglia di commercianti, nel suo progetto di vita vuole continuare a



portare avanti l'attività commerciale dei genitori. Nella sua deposizione giudiziale si descrive come una persona tranquilla, permissiva, socievole, economicamente indipendente, amante degli svaghi e dei divertimenti. (cfr. 6/25). Emerge una personalità tipica della società consumistica e benestante, cui tutto è concesso e permesso, anche il trasgressivo, e l'azzardato. Infatti, il G dichiara: "Nel 2003, due anni prima del matrimonio, ho cominciato, non so per quale motivo, forse, perché si era aperta un'agenzia di scommesse accanto al mio negozio, mi sono lasciato tentare, ed ho cominciato a giocare. Puntavo, vincevo, perdevo, ma non parlavo con nessuno. Ovviamente all'inizio non avendo spese, riuscivo a recuperare quello che sperperavo nel gioco. Il denaro era, comunque, quello che guadagnavo dal lavoro. In quel periodo non ho chiesto l'aiuto di nessuno per uscire da questa dipendenza, della quale non mi rendevo conto"(8/25). La dichiarazione giudiziale rileva il superamento della dipendenza da gioco da parte dell'uomo, ma nella sua narrazione sono presenti le caratteristiche proprie della dipendenza psicologica dal gioco, che nel linguaggio tecnico prende il nome di ludopatia. Nell'eziologia della dipendenza del caso in esame non vi è una motivazione razionale, - si gioca per il gusto di giocare - e la ripetitività dell'azione crea la dipendenza compulsiva, tale da consumare in modo privato e nascosto l'atto del gioco d'azzardo. Certamente, dal punto di vista morale, il comportamento dell'uomo è deplorabile in se stesso con l'aggravante di non dire a nessuno della sua dipendenza, in particolare alla sua futura moglie. Egli afferma che prima del

matrimonio nessuno si è mai accorto che giocava d'azzardo (cfr. 14/25). Proseguendo nella deposizione giudiziale, il G [redacted] motiva l'assenza di figli nel matrimonio, durato circa dieci anni, perché la sua condizione personale non gli consente di adempiere ai doveri della paternità (cfr.16/26); con dovizie di particolari racconta come i suoi genitori sono venuti a conoscenza dei debiti contratti per il gioco d'azzardo, subito dopo il rientro dal viaggio di nozze, l'intervento dello zio [redacted] per risanare tutta la sua situazione debitoria, la profonda delusione di G [redacted], causa della crisi matrimoniale (cfr.17/26) che culmina con l'andata via dalla casa coniugale quando, la moglie viene a sapere che il marito ha venduto la casa per ripianare i debiti contratti per il motivo solito: il gioco d'azzardo (cfr. 19/26). Il G [redacted] non risolve la sua dipendenza dal gioco neanche con il ricorso alla psicoterapia (cfr. 18/26).

11. La donna, B [redacted] G [redacted] presente al processo, conferma quanto dichiarato dal G [redacted], che dalla stessa viene descritta come "una persona buona, ma bugiarda, dalla doppia personalità"(6/20). La B [redacted] dichiara: "Prima del matrimonio, non ho mai visto G [redacted] che accusasse disturbi di dipendenza convulsiva legati al vizio del gioco. Ho scoperto dopo che sperperava ingenti somme di denaro che si procurava sia dalla cassa, sia dai genitori, dalle vincite, dal mio conto corrente e a volte anche dagli usurai. Non ho mai avuto contezza che G [redacted] prima del matrimonio si sia sottoposto a terapie specialistiche di cura, né se assumesse medicinali particolari"(8/20). Per la donna tutto diventa

chiaro al rientro dal viaggio di nozze quando viene convocata a casa dei suoceri con G e conosce tutta la verità (cfr. 17/21). Nonostante la vita coniugale fosse caratterizzata da litigi e da un'interruzione di quattro mesi, dura circa dieci anni (cfr.18/21) e termina perché G non riesce a sanare la situazione debitoria neanche con la vendita della casa coniugale e va via abbandonando tutto (cfr. 19/21).

12.I testi escussi, adottati da ambo le parti, conoscono bene la vicenda in esame e confermano le dichiarazioni rese dalle parti. Tutti affermano di non conoscere nulla della dipendenza di G dalla ludopatia prima del matrimonio, cosa che esplose al ritorno dal viaggio di nozze.

padre della donna, ricorda come al ritorno dal viaggio di nozze, G viene invitata a casa dai suoceri che la mettono al corrente della situazione debitoria del figlio e del suo "vizio" di dipendenza dal gioco.(cfr. 17/32). Per amore della figlia si prodiga ad aiutare G facendolo seguire da specialisti, ma senza alcun esito positivo, anzi, cadendo nella trappola degli usurai.(cfr.18/33). Dello stesso tenore quanto dichiarato dal fratello (cfr.18/29).

amici di G e testi nel processo, confermano la mania del gioco, il forte indebitamento e il ricorso alle cure specialistiche da parte di G (cfr. 18/35 e 18/38)

13.Dalle risultanze peritali della Dott.ssa

Perito d'Ufficio, emerge quanto segue: "Il sig. tempore matrimonii, presentava una severa immaturità emotiva ed affettiva, una personalità caratterizzata da tratti

narcisistici, dismaturità emotiva, impulsività, anassertività. Tutti questi aspetti hanno rappresentato il substrato sul quale si è innestato il disturbo da gioco di azzardo patologico.” (summ. p. 58). Questo disturbo condiziona le relazioni di Giuseppe e la sua capacità di assunzione delle responsabilità inerenti la scelta matrimoniale. A tal proposito il Perito scrive: “Egli non era in grado di costruire una comunione di vita e di amore, si trattava di impossibilità. Egli non è stato capace di transitare al ruolo di marito e di padre, di assumere le relative responsabilità, di costruire intimità relazionale e affettiva, di alimentare l’amore coniugale. E’ rimasto ripiegato su se stesso e sui propri problemi. Non è stato capace di riconoscere la propria vulnerabilità, di affidarsi alla moglie, e lasciarsi aiutare!”(summ. p. 59). E conclude: “Attualmente egli presenta ancora un’organizzazione personologica disarmonica ed immatura, con tratti narcisistici” (summ. p. 60).

14. Da quanto esposto e analizzato, trova fondamento giuridico la richiesta delle parti, e i capi di nullità invocati sono sufficientemente provati, dalle dichiarazioni delle parti e dei testi, e avvallati dalla relazione del Perito d’ufficio.

15. Pertanto, le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e dopo aver invocato il Nome di N.S.G.C., dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

*CONSTA della nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare*

*reciprocamente (ex can. 1095 n.2). Si risponde al dubbio concordato*

#### **AFFERMATIVAMENTE**

*CONSTA della nullità del matrimonio per incapacità dell'uomo ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (ex can. 1095 n.3). Si risponde al dubbio concordato*

#### **AFFERMATIVAMENTE**

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle Norme della C.E.I. e sono poste a carico delle parti.

Così sentenziamo. E ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale

Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il giorno 20 febbraio 2019,

sac. Paolo Oliva, Preside e Ponente

sac. [redacted], Giudice

sac. [redacted], Giudice

dott. [redacted], Cancelliere

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta sentenza è stata notificata alle parti interessate il giorno [redacted]

Il Cancelliere

Dott. [redacted]